

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 31-4521

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8R/2011 - DGR n. 53-12582 del 16/11/2009 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà comunali dei Comuni di Sanfront e Gambasca in provincia di Cuneo. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che:

- in attuazione della Misura I.7 del PSR della Regione Piemonte 2000-2006, i Comuni di Sanfront e Gambasca hanno delegato la Comunità Montana Valli Po Bronda e Infernotto (ora Comunità Montana Valli del Monviso) alla gestione delle superfici forestali di proprietà dei comuni stessi;
- la Comunità Montana Valli del Monviso, nel rispetto del contratto sottoscritto con la Regione Piemonte, presentò il 24 novembre 2008 (prot. n. 81011), ai competenti uffici, il Piano Forestale Aziendale per il periodo 2008-2017 riguardante le superfici forestali comunali impegnate ai sensi della Misura I.7 sopra citata;
- l'istruttoria di tale Piano iniziò, per i suoi aspetti tecnici nel 2008 da IPLA spa su incarico della Regione Piemonte e si concluse il 14 settembre 2010 con la stesura di una scheda di valutazione, agli atti dei competenti uffici;
- la Regione Piemonte in data 10 febbraio 2011 inviò una comunicazione con la quale si indicavano alcune condizioni per procedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale;
- in data 11 ottobre 2011 (prot. n. 77170) l'ufficio regionale competente ricevette la documentazione che conteneva le integrazioni e le condizioni recepite dai comuni interessati tramite approvazione della Giunta Comunale;
- facendo seguito a quanto sopra fu redatto un verbale dal competente Settore Regionale che concludeva la fase istruttoria, proponendo l'approvazione del Piano con alcune prescrizioni;

considerato che:

- la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, art. 11, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da approvarsi da parte della Giunta Regionale;
- il comma 2, punto a dell'art. 11 del Regolamento forestale oggi vigente prevede che i Piani Forestali Aziendali di proprietà di Enti pubblici debbano essere adottati dai competenti organi degli Enti stessi;
- per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale in oggetto ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta n. 53-12582 del 16/11/2009 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;
- il Piano Forestale Aziendale in oggetto è coerente con l'indagine territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotta per la specifica Area forestale omogenea;

preso atto che:

- è presente una piccola superficie in comune di Sanfront censita come "Torbiere del Monte Bracco" codice IT1160042 che rientra in un sito di interesse regionale per la tutela dei biotopi;
- gli interventi di ceduzione di superfici boscate di età superiore ai 40 anni sono vietati ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera a della L.r. n. 4/2009; il successivo comma 2, prevede che la ceduzione possa essere autorizzata se giustificata da "speciali e comprovate situazioni stazionali";

ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'approvazione del suddetto Piano in parziale sanatoria al fine di adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

la Giunta regionale unanime

delibera

1) di approvare in parziale sanatoria, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R, e della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 il Piano Forestale Aziendale 2008-2017 riguardante parte delle proprietà forestali dei Comuni di Sanfront e Gambasca in provincia di Cuneo;

2) di dare atto che il Piano forestale aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione:

allegato A – Relazione di Piano;

allegato B – Descrizione particellare della compresa A;

allegato C – Descrizione particellare della compresa B;

allegato D – Descrizione particellare della compresa C;

allegato E – Descrizione particellare delle comprese D-E;

allegato F – Carta forestale e delle altre coperture del territorio;

allegato G – Carta dei tipi strutturali;

allegato H – Carta delle compartimentazioni;

allegato I – Carta sinottica catastale;

allegato J – Carta dei vincoli;

allegato K – Carta della viabilità di interesse forestale degli interventi e delle priorità

allegato L – Carta della viabilità di interesse forestale degli interventi e delle priorità compresa A – Monte Bracco;

allegato M – Carta della viabilità di interesse forestale degli interventi e delle priorità compresa B – Rimboschimenti valloni rio Croesio;

allegato N – Carta della viabilità di interesse forestale degli interventi e delle priorità compresa D – Gambasca – Lotti non concessi in affitto e compresa E – Gambasca – Lotti concessi in affitto;

allegato O – Registro degli interventi e degli eventi;

3) che l'attuazione del Piano sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le norme selvicolturali contenute nel regolamento n. 8R/2011;

b) gli interventi di ceduzione nei cedui invecchiati devono essere preceduti da alcune prove di taglio che dovranno interessare una superficie di almeno 1,00 ha ogni 10,00 ha; trascorsi 3 anni dalla prova verrà valutato il ricaccio, che dovrà essere efficace per quantità e qualità su almeno i 2/3 delle ceppaie. Il taglio di prova del ricaccio dovrà essere comunicato all'ufficio competente, specificando i parametri per il monitoraggio. Anche i risultati della prova dovranno essere comunicati; l'ufficio competente dovrà, entro 30 giorni lavorativi, esprimersi in merito alla prosecuzione del taglio di ceduzione ovvero alla necessità di procedere con interventi di avviamento all'alto fusto. Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici competenti, ha valore l'istituto del silenzio-assenso (art. 5 c. 3 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011). Gli uffici si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

c) la comunicazione degli interventi da eseguirsi sulle superfici destinate alla protezione diretta dovrà essere accompagnata da una valutazione sulla stabilità dei popolamenti (relazione che spieghi il tipo di intervento scelto in conseguenza delle evidenze emerse dalle schede di valutazione della stabilità dei popolamenti nei confronti dei pericoli naturali). I competenti uffici comunicheranno il parere entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento; in caso di mancata comunicazione da parte degli uffici, vale l'istituto del silenzio-assenso. Gli uffici competenti si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

d) le opere accessorie all'esecuzione degli interventi (adattamento strade e piste, vie d'esbosco, piazzole, ecc.) e le nuove infrastrutture previste dovranno essere conformi al Titolo VII del regolamento 8R/2011 e dovranno essere autorizzate, se del caso, ai sensi delle altre normative vigenti;

e) entro 180 giorni dall'approvazione del presente piano, i Comuni interessati dovranno adottare, per quanto di loro competenza, il Piano in oggetto e inviare al competente Settore della Regione Piemonte copia degli atti di adozione e dei Registri degli interventi e degli eventi compilati.

Avverso alla presentazione Deliberazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)